SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 13 MARZO 1952

(64ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PERSICO

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Modificazione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, e temporanea sospensione dell'attuazione degli articoli 2 e 7, secondo comma, della stessa legge » **(N. 2200)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 669
BO, *relatore* 669
ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 670, 673
ROMANO *Antonio* 671
RIZZO Giambattista 671, 674
PICCHIOTTI 672
ADINOLFI 672
AZARA 672, 674
COLLA 672
RUINI 673
GRAMEGNA 673, 674
MAGLIANO 675

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Anfossi, Azara, Berlinguer, Bo, Boeri, Ciampitti, Colla, Conci, De Pietro, Elia, Gavina, Gonzales, Gramegna, Italia, Magliano, Merlin Umberto, Musolino, Persico, Picchiotti, Proli, Ravagnan, Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Ruini, Spallino, Turco, Varriale e Zelioli.

È presente altresì il Ministro di grazia e giustizia, senatore Zoli.

SPALLINO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, e temporanea sospensione dell'attuazione degli articoli 2 e 7, secondo comma, della stessa legge » (N. 2200) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Temporanea sospensione dell'attuazione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, e modificazione del testo dell'articolo stesso ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bo.

BO, *relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricordano, la legge 24 maggio 1951, n. 392, ha per oggetto la distinzione dei magistrati secondo le funzioni; il disegno di legge fu presentato dall'attuale Ministro guardasigilli alla Camera dei deputati che lo ha approvato. Esso è accompagnato da una relazione dello stesso Ministro, nella quale, naturalmente, si chiarisce la ragione della sua presentazione. Si tratta di questo: l'articolo 2 della legge 24 maggio 1951 stabilisce nel capoverso che gli ag-

giunti giudiziari e gli uditori, dopo un anno di tirocinio, possono essere destinati ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale, di sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e di Pretore.

Il Ministro proponente avverte che questa disposizione finora non ha potuto trovare applicazione perchè esiste un decreto legislativo del 14 febbraio 1948, prorogato con legge 5 marzo 1951, n. 190, il quale consente che gli uditori siano destinati all'esercizio della funzione di giudice dopo quattro mesi di tirocinio quando si tratta di Pretura, e immediatamente dopo la nomina ad uditore quando si tratta di diventare giudice o sostituto procuratore. Osserva l'onorevole Guardasigilli che, per esigenze dell'Amministrazione della giustizia, è opportuno che questa disposizione del 1948, prorogata ulteriormente, rimanga in vigore e che quindi si deroghi all'applicazione della norma fino al 31 dicembre 1953. Il testo dell'articolo 1 del disegno di legge precisa che la sospensione dura fino al 31 dicembre 1953. È noto che esiste una grave situazione di carenza nel campo della Magistratura ed il Ministro dice che questa situazione si aggraverebbe seriamente se si dovesse applicare immediatamente la norma per cui soltanto dopo un anno di tirocinio gli uditori possono essere destinati ad esercitare le funzioni che abbiamo detto. Quindi il Ministro propone che, almeno in via transitoria, si sospenda l'attuazione di questa norma, il che consentirà agli uditori di esercitare funzioni giurisdizionali dopo sei mesi di tirocinio.

Io, se debbo assolvere al mio compito di relatore, dirò che ci si può inchinare di fronte alle esigenze sempre ferree della Amministrazione della giustizia, ma non si può tuttavia non notare con una certa malinconia che una volta di più ci troviamo di fronte ad una sospensione della norma, la quale era stata fatta con le intenzioni di giovare al risollevamento della funzione giudiziaria. Temo quindi che il livello della funzione giudiziaria non solo non si sia elevato in quest'anno e mezzo, nel quale la legge del maggio 1951 non ha trovato applicazione, ma non sia per elevarsi per un periodo ancora più lungo, perchè non so davvero se il termine di sospensione non subirà una ulteriore proroga. Comunque gli onorevoli colleghi ricordino che l'anno scorso abbiamo insistito – nonostante i dubbi espressi da molte parti – perchè si tenesse fermo l'anno di tirocinio; la Commissione allora ha tenuto duro. Ora se, per non aggravare il disagio attuale dobbiamo sospendere ancora l'applicazione della norma, auguriamoci almeno che essa sia l'unica della legge 24 maggio 1951 destinata a restare lettera morta.

Faccio inoltre presente che con l'articolo 2 del disegno di legge in discussione sono soppresse, al secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1951, le parole: « presso i Tribunali ».

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. La correzione apportata all'articolo 2 della legge 24 maggio 1951 ha il carattere, direi, di puro ritocco formale per coordinare detto articolo con altri della legge, in quanto la limitazione implicita nelle parole: « presso i Tribunali » che esso conteneva, non aveva riscontro nel contenuto del resto della legge.

BO, *relatore*. L'articolo 3 del disegno di legge riguarda tutt'altra materia, e cioè la laurea in giurisprudenza. Oggi la legge dice che « per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari è necessario avere conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno due anni ». Mi permetto di ricordare agli onorevoli colleghi che l'anno scorso, durante la discussione della legge, furono fatte proposte da molti che desideravano l'abbreviamento del periodo di tirocinio fino ad un anno, trovando troppo lungo il periodo di due anni. I nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento, che sono più sensibili di noi a queste considerazioni di indulgenza o di pietà, hanno ritenuto doveroso introdurre in questo progetto, che il Ministro aveva concepito nei soli limiti dell'articolo 2, una modificazione dell'articolo 7 della legge, che contemplava il periodo di almeno due anni fra la laurea e il concorso per uditori. Infatti essi hanno formulato questo articolo: « In deroga al secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392, fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari, fermi gli altri requisiti previsti all'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno un anno

precedente al giorno in cui è espletata la prima prova dell'esame di concorso ».

Io dichiaro di essere contrario a questo articolo ed in linea subordinata, se la Commissione fosse di diverso avviso, proporrei che l'anno deve scadere nel momento in cui si bandisce il concorso. Perciò, mentre per quanto riguarda l'articolo 2, sebbene a malincuore, penso che dovrò dare la mia approvazione per accelerare la risoluzione dell'attuale crisi dei servizi giudiziari, per quanto concerne l'articolo 3 propongo alla Commissione di respingere la modificazione apportata dalla Camera.

ROMANO ANTONIO. Il precedente disegno di legge era motivato dalla carenza dei magistrati nelle Preture e nei Tribunali, per cui si rendeva necessario l'immediato utilizzo del personale giovane; per quello che concerne invece l'articolo 1 di questo disegno di legge, desidero far presente che bisognerebbe una buona volta affrontare la questione dell'opportunità dell'assegnazione delle funzioni giurisdizionali a giovani che hanno appena sostenuto il semplice concorso, che non hanno mai visto uno studio, che non hanno mai svolto nessuna attività giudiziaria, per cui sono necessariamente messi in condizione di fare delle brutte figure, essendo completamente ignari di tutta la tecnica necessaria per lo svolgimento delle udienze. È nostro dovere lanciare nell'agone giudiziario giovani preparati: ecco perchè dico che bene fece il governo fascista quando istituì a Firenze un corso di uditori nel quale i giovani per sei mesi venivano sottoposti a quesiti, a prove, assistevano a processi, e si presentavano alle udienze solo quando avevano terminato il periodo di istruzione. Ora invece gettiamo i giovani allo sbaraglio; bisogna invece cominciare a fare dei concorsi per avere i posti di uditore coperti e nello stesso tempo per creare un margine di tempo utile per i futuri concorrenti. Se un giovane frequenta sul serio l'Università, se studia con coscienza, può essere preparato al concorso, per cui non si rendono necessari degli anni di attesa fra la laurea ed il concorso. D'altronde difficilmente si presentano ai concorsi giovania ppena laureati, poichè generalmente si lascia passare sempre qualche anno fra il conseguimento della laurea e il concorso.

RIZZO GIAMBATTISTA. Prima dell'esame delle questioni di merito credo che dobbiamo affrontare una questione pregiudiziale. L'onorevole relatore ha fatto già rilevare che il contenuto di una parte del disegno di legge sottoposto al nostro esame non è in armonia col titolo che ci viene oggi offerto dalla Camera dei deputati. È facile invece constatare che il titolo era in perfetta rispondenza col contenuto del disegno di legge così come era stato proposto dall'onorevole Ministro guardasigilli.

Ma, soprattutto, a me sembra pregiudizialmente sconveniente che la Camera prima e il Senato poi, in sede di Commissione deliberante, modifichino in forma permanente un articolo fondamentale di una legge che solo pochi mesi fa è stata discussa ed approvata in Assemblea. Ricorderete che tale articolo fondamentale era stato formulato originariamente in maniera diversa con condizioni più rigorose, come quelle relative al voto conseguito nello esame di laurea; condizioni che non trovarono interamente favore presso l'Assemblea, dove la discussione si svolse anche sulla necessità che ci fosse un certo periodo di maggiore preparazione per fare sì che soltanto i migliori giovani potessero essere chiamati all'alto compito di amministrare la giustizia nel nostro Paese.

Se leggiamo ora l'articolo 3 del disegno di legge in esame, notiamo che non sancisce nemmeno una disposizione transitoria, perchè la norma in esso prevista dovrebbe avere valore fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario. Ciò significa praticamente non stabilire alcun termine; nè era necessaria quella formula, in quanto evidentemente con il nuovo ordinamento giudiziario si potranno attuare tutte quelle riforme che si riterranno opportune.

D'altra parte l'articolo 3 così come è formulato non merita in ogni caso di essere approvato dalla nostra Commissione poichè in esso si stabilisce, ai fini dell'ammissione al concorso, un termine che non si può predeterminare *a priori*, dato il suo riferimento all'incerta data di inizio degli esami.

Io sono fermissimo nel sostenere l'onorevole relatore nel senso che l'articolo 3 può essere serenamente respinto dalla nostra Commissione. In linea subordinata, poichè bisognerebbe pur stabilire un termine certo di tempo,

proporrei di sopprimere le parole: « precedente al giorno in cui è espletata la prima prova dell'esame di concorso ». Infine, proporrei sempre di modificare il titolo.

PICCHIOTTI. Il disegno di legge investe due problemi molto seri e gravi, poichè ci dovrebbe essere una resistenza attiva e vivace per lo meno da parte di quei magistrati che si sentono umiliati nel vedere che, dopo quattro mesi, dei giovani possono entrare a far parte dell'ordine giudiziario, quando altri sono arrivati a farne parte solo dopo tre o quattro anni. Ed allora sorge l'altra questione che può sembrare paradossale, ma è reale: è meglio non avere giustizia o avere una giustizia ingiusta e senza consistenza?

Si dice che c'è assolutamente bisogno di nuovi elementi, ma l'immettere dei giovani dopo appena sei mesi di tirocinio in una Pretura mi pare molto grave, considerato anche il livello purtroppo generalmente basso di cultura dei nostri giovani laureati.

ADINOLFI. Il disegno di legge mi dà un senso di malinconia perchè, a distanza di sette od otto mesi, rifacciamo l'esame di coscienza che credevamo di avere fatto l'anno scorso. L'altra volta sostenni una tesi bonaria e larga che non fu però accettata; oggi il Ministro la riconosce giusta a causa dello stato di necessità che anch'io, come avvocato, debbo ammettere e quindi sono favorevole all'approvazione di questa legge, non senza però premettere un ricordo: quando io sono venuto qui a cercare di ravvivare il senso di giustizia verso tre magistrati che da ben undici anni hanno superato il concorso – con relativa pubblicazione dell'esito sulla *Gazzetta Ufficiale* – ad onta del fatto che due Ministri abbiano dichiarato di essere favorevoli a quanto sostenevo, non si è fatto niente . . .

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Onorevole Adinolfi, bisognerebbe cambiare la Costituzione.

ADINOLFI. Oggi si cambia una legge alla chetichella, sotto l'usbergo dell'autorità di una Commissione legislativa; con tutto questo, pur mantenendo fermamente la mia osservazione, aderisco all'approvazione del disegno di legge.

AZARA. Limito le mie parole alla proposta concreta di modificazione dell'articolo 3. Sono d'accordo con chi mi ha preceduto nel ritenere che non possiamo approvare detto articolo così come è, e quindi sarei d'avviso di modificarne la dizione in questo modo: « in deroga al secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392, fino al 31 dicembre 1953, per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari, fermi gli altri requisiti previsti all'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno un anno precedente al giorno fissato per la presentazione della domanda di ammissione al concorso ».

Per quanto riguarda la riduzione ad un anno del periodo intercorrente fra la laurea e il concorso, ritengo che si possa consentire in questo periodo transitorio, poichè l'anno e mezzo di prova servirà anche a constatare gli effetti dell'esperimento.

COLLA. Per l'esperienza che io ho della pratica giudiziaria, penso che fra le ragioni che determinano in questi giorni il vasto movimento dei collegi forensi e il disservizio che si verifica specialmente nelle Preture, una delle principali sia anche il modo con il quale si amministra la giustizia, poichè effettivamente i giovani magistrati spesso non hanno l'esperienza necessaria, non solo per giudicare in linea generale, ma in modo particolare per i giudizi pretoriali, sia perchè in questi il magistrato ha facoltà superiori a quelle degli altri giudizi non essendo collegiato, sia perchè alla pretura affluisce un'infinità di problemi cocenti della piccola popolazione, delle classi povere, problemi che diventano ancor più scottanti tenendo conto di tutto l'apparato legislativo generale che entra in azione anche in tema, per esempio, di certificati penali e di casellario. Perciò l'Amministrazione della giustizia pretoriale ha dei vasti riflessi sopra gli interessi della popolazione e questo io penso non possa essere un argomento da tenere in *non cale.* Quindi il principio per cui si dovrebbero ancora autorizzare i giovani magistrati ad entrare in funzione soltanto dopo sei mesi di esperienza mi pare inaccettabile. Vi sono gravi esigenze, lo comprendiamo perfettamente; ma si poteva provvedere anche prima e d'altronde temiamo che le stesse esigenze si riproporranno alla scadenza del termine previsto in questa leggina. Perciò per quanto riguarda

l'articolo 1, il voto del nostro Gruppo, che è favorevole, dovrebbe avere anche il carattere di monito e di protesta per questo sistema, col quale si viene a riproporre sempre lo stesso problema senza dare ad esso una soluzione definitiva. La questione della inesperienza del giovane magistrato si riflette a maggior ragione sull'articolo 2 nel quale si prescrive che, dopo un anno di tirocinio, il giovane possa entrare in funzione in una Pretura. Quindi noi siamo contrari all'articolo 2.

RUINI. Osservo che, quando si parla di ritardi nelle sentenze a causa dell'insufficenza del numero dei magistrati, si dimentica che, sull'altro piatto della bilancia, c'è da considerare il pericolo della incompetenza dei giovani magistrati, che può danneggiare lo stesso senso di giustizia.

Noi abbiamo sollecitato il Governo a cercare di completare i quadri della magistratura, ma non si dimentichi l'altra esigenza posta a base della nostra deliberazione e cioè il decoro e il miglior livello professionale della magistratura, auspicato più di tutti dagli stessi magistrati, che avevano perfino richiesto il requisito di voti altissimi di laurea per i concorrenti, per avere così modo di rivendicare una loro particolare posizione ed un determinato trattamento economico migliore degli altri. Così invece andiamo contro le aspirazioni dei magistrati e con un senso di tristezza si deve notare che delle decisioni legislative vengono riprese e modificate dopo appena sei mesi. Noi dobbiamo cercare di accreditare il più possibile il Parlamento e questo spettacolo non è certamente producente. Si dice che ci siamo sbagliati, ma, a mio parere, per poter affermare questo bisogna avere motivi sufficenti. Inoltre il senatore Rizzo ha fatto una considerazione che mi ha reso un po' perplesso: la legge che si vuole modificare fu già approvata con discussione e deliberazione della Assemblea; possiamo ora modificarla in sede di Commissione deliberante? Certo, non ci sarà nulla di esplicito contro la Costituzione e la legge, ma l'argomento grave resta. E badate, io non sono certamente sospetto, perchè se le Commissioni hanno potere deliberante, questo si deve al fatto che alla Costituente mi battei fino all'ultimo per questo scopo e a chi mi osservava che avremmo seguito il fascismo ampliando eccessivamente i poteri delle Commissioni, ribattei che come il fascismo si era servito delle Commissioni per svuotare il potere del Parlamento così noi ce ne saremmo serviti per potenziarlo. Tenuto conto dell'osservazione del senatore Rizzo, dichiaro che sarei per la rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

GRAMEGNA. A me sembra imprudente porre un giovane a dirigere una Pretura dopo un solo anno di tirocinio presso il Tribunale, soprattutto in considerazione della natura delle funzioni esplicate dal Pretore, la cui competenza comprende cause che hanno una certa gravità, come quelle per le azioni possessorie, la delibazione alla istruzione di processi, la assistenza alle perizie. Perciò proporremmo che i giovani possano entrare in funzione anche dopo un anno, ma non per dirigere gli uffici, bensì per andare in sottordine nelle Preture che hanno un dirigente.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. L'organico dei singoli uffici è stabilito con decreto ed ora in nessuna Pretura vi è un Pretore dirigente; la disposizione dell'articolo 2 non serve ad altro che ad un necessario coordinamento, in quanto all'articolo 5 della legge 24 maggio 1951 si stabilisce una condizione che per l'articolo 2, come era formulato, non si poteva verificare.

Per l'attuale situazione, se vi è qualcuno che non è responsabile, è proprio l'attuale Ministro, perchè la previsione che con la legge degli organici noi avremmo determinato una crisi nei giudizi di primo grado, io l'avevo fatta in Aula, quando detta legge si discusse. Invece, anche per un certo riguardo agli interessi di persone, quando si sono aumentati gli organici si sono usate due diverse misure per il primo ed il secondo grado. In sede parlamentare poi la situazione è stata peggiorata, perchè, sempre in considerazione di interessi personali, è stato accelerato il ritmo delle promozioni, diversamente da quanto proponeva il Governo: infatti il Parlamento ha deliberato di concedere le promozioni in due anni mentre il Governo proponeva tre anni. Ora, se il Parlamento non ritiene di approvare le disposizioni di questa legge, il Governo non ha niente in contrario, però resta chiaro che la Giustizia non funziona; è inutile che facciamo delle

teorie, poichè i numeri sono numeri. Mancano nelle Preture e nei Tribunali circa 850 elementi. Io sono costretto a stabilire che ogni qualvolta si determinano vacanze in Preture importanti, si trasferiscono i pretori titolari di Preture considerate secondarie, lasciando al loro posto un Pretore onorario. Quando a Torino minacciano lo sciopero, perchè hanno 14 Pretori su 27 previsti in organico, io non posso far niente; e così via. Ecco perchè affermo che è necessario provvedere al risanamento di questa situazione; ecco perchè gli uditori sei mesi dopo gli esami, dovrebbero essere addetti in sottordine alle Preture piuttosto che non far niente ed aspettare.

Restando ferme le disposizioni attuali, alla fine del 1953, su 3.300 magistrati di primo grado che dovrebbero esserci, ne mancheranno 1.100; questa è la situazione. Resta inteso allora che il Ministero di grazia e giustizia è sgravato di ogni responsabilità e perciò, quando i magistrati sciopereranno, io li indirizzerò alle Commissioni di grazia e giustizia della Camera e del Senato . . . Questo è il problema posto nelle sue linee pure e semplici.

Per quanto riguarda l'articolo 3, io sono stato remissivo alla Camera dei deputati dinanzi alla disposizione in esso contenuta, che poi non è altro che la riproduzione di una norma prevista da un disegno di legge di iniziativa parlamentare proposto dal deputato Leone ed altri. Debbo però chiarire che praticamente i due anni prima previsti rimarrebbero poichè, per quanto si affrettino le operazioni, dal giorno in cui i candidati presentano le domande a quello in cui cominciano gli esami, intercorre sempre un lungo periodo in quanto si assumono le informazioni sui precedenti e sulle condizioni familiari dei candidati, informazioni che sono da considerare necessarie malgrado comportino un ritardo. Sebbene ora i solleciti per accelerare i tempi partano con la firma dello stesso Ministro invece che con quella dei Direttori generali, malgrado il risparmio di tempo, sono sempre necessari molti mesi. Tenuto conto di questo, pur prevedendo teoricamente un anno di intervallo fra la laurea e il concorso, in pratica il tempo che intercorre è sempre molto maggiore.

Desidero inoltre notare che certe proposte si r spingono unicamente perchè vengono dal Governo. Infatti c'è stato un Gruppo che si è schierato contro l'abbreviazione del termine, mentre in occasione della discussione della legge sulla Magistratura sostenne la necessità che i termini fossero abbreviati, contro la proposta che allora faceva il Governo. (*Proteste del senatore Gramegna*).

Il senatore Adinolfi si è lamentato che il nuovo Guardasigilli, come il precedente, non vuole aderire alla legge, riguardo ai tre Pretori di cui egli ha parlato, ma questo problema riguarda non la legge ma la Costituzione, che impedisce di entrare in Magistratura senza concorso.

Per quel che riguarda l'articolo 1, ho fatto presenti le ragioni che hanno determinato la necessità delle sue disposizioni; per quanto riguarda l'articolo 3 mi rimetto alla Commissione.

GRAMEGNA. Circa quel che ha detto l'onorevole Guardasigilli riferendosi al nostro Gruppo, faccio presente che il senatore Colla ha dichiarato che siamo contrari all'articolo 2 così come è. Dopo le spiegazioni dell'onorevole Ministro possiamo anche rinunziare alla modifica dell'articolo 2, ma io dichiaro che noi siamo favorevoli all'approvazione dell'articolo 3 così come è. Questo è stato il senso delle dichiarazioni di Colla e mie.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Allora ho capito male io; mi pareva che aveste detto l'opposto.

RIZZO GIAMBATTISTA. Mentre il Gruppo comunista è contrario all'articolo 1, disposto ad approvare l'articolo 2 e favorevole all'articolo 3, io invece approverei a malincuore gli articoli 1 e 2 e sono contrario all'articolo 3 soprattutto per il motivo – cui ho accennato – che non mi sembra conveniente che ad una legge approvata or sono pochi mesi dal Parlamento, dopo ampio dibattito presso l'una e l'altra Assemblea, si sostituisca una nuova legge in sede di Commissione deliberante, legge che viene a sovvertire i principi fondamentali della precedente.

AZARA. Mi limito a presentare un emendamento sostitutivo al testo dell'articolo 3, perchè così esso viene reso ancor più provvisorio e corrispondente, nello stesso tempo, alle esigenze del funzionamento degli uffici giudiziari. In questo caso, divengo più ministeriale

del Ministro che si è mostrato propenso alla soppressione dell'articolo 3. Sostengo la necessità dell'articolo 3 emendato, perchè con la nostra decisione assumiamo una grave responsabilità. In questo momento abbiamo gli uffici giudiziari sprovvisti di personale: se non provvedessimo con questo progetto o con altro a modificare la legge, ci troveremmo ben presto nella necessità di fare una immissione straordinaria di magistrati senza regolare concorso; e contro questa eventualità ho sempre protestato ed intendo ancora protestare. Se ci troveremo costretti a una tale immissione, i primi a dolersene saranno proprio quelli che oggi non sono favorevoli all'approvazione dell'articolo 3. Sono d'accordo che bisogna tenere alto il prestigio della Magistratura, ma questo non significa che si debba impedire il funzionamento degli uffici, creando una situazione per cui i magistrati siano messi in condizione di non poter lavorare con serietà e con tranquillità. A me pervengono tutti i giorni richieste di avvocati e anche di Consigli dell'Ordine che domandano con urgenza e con minaccia di sciopero aumento di magistrati nei Tribunali, di molti magistrati appunto perchè prospettano situazioni di grave carenza della giustizia. Se non si provvedesse presto al risanamento di questo stato di fatto, noi finiremmo per abbassare veramente il prestigio della Magistratura. A mio avviso, se l'articolo 3 sarà approvato con l'emendamento da me proposto, si faciliterà l'entrata in Magistratura di elementi che potranno essere capaci e adatti alle delicate funzioni giudiziarie.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per il conferimento delle funzioni giurisdizionali agli uditori, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 1953, l'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, prorogato con la legge 5 marzo 1951, n. 190.

Il termine di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo è elevato a sei mesi.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1951, n. 392, è sostituito dal seguente:

« Ad esercitare le predette funzioni possono essere destinati gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo un anno di tirocinio ».

(*È approvato*).

Art. 3.

In deroga al secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392, fino alla entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari, fermi gli altri requisiti previsti all'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno un anno precedente al giorno in cui è espletata la prima prova dell'esame di concorso.

RIZZO GIAMBATTISTA. Propongo la soppressione dell'articolo 3.

MAGLIANO. Dichiaro che voterò contro la soppressione dell'articolo 3. Mi permetto di ricordare che, sia in Commissione che in Aula, fui contrario per ragioni di ordine sociale alla disposizione dell'articolo 7 della legge 24 maggio 1951 proprio per i motivi sociali e le difficoltà che oggi ancora sussistono.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di soppressione dell'articolo 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Debbo ora porre in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3 proposto dal senatore Azara.

RIZZO GIAMBATTISTA. Pregherei il senatore Azara di accettare un mio emendamento al suo emendamento e cioè di sostituire le parole del suo emendamento: « fino al 31 dicembre 1953 » con le altre « fino al 30 giugno 1953 ».

AZARA. Non ho niente in contrario ad accettare la proposta del senatore Rizzo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 3 proposto dal

senatore Azara, modificato dall'emendamento Rizzo:

« In deroga al secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392, fino al 30 giugno 1953, per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari, fermi gli altri requisiti previsti all'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno un anno prima del giorno nel quale scade il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Dopo la modifica apportata all'articolo 3 si rende necessaria anche la modifica del titolo attuale della legge: « Temporanea sospensione dell'attuazione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, e modificazione del testo dell'articolo stesso ». Propongo il seguente: « Modificazione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, e temporanea sospensione della attuazione degli articoli 2 e 7, secondo comma, della stessa legge ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

RUINI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione del complesso del disegno di legge per due considerazioni: perchè i concorsi durano troppo e perchè dopo il breve periodo di quattro o sei mesi si ritorna con eccessiva facilità su leggi già approvate.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 12,15.